

**CONTRATTO TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA E LA IMPRESA  
PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE  
IN LOCALITA' FORNELLI ISOLA ASINARA PERIODO APRILE 2023 - DICEMBRE  
2027.**

L'anno duemilaventitre, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di gennaio, presso la residenza del Parco Nazionale dell'Asinara – Area Marina Protetta “Isola dell'Asinara”, nell'ufficio del Direttore:

il dr. Vittorio Gazale, nato a Sassari, il 23.09.1960, residente a Alghero (SS), in via Dalmazia n. 5, che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Parco predetto, C.F. 92059350907, P. Iva 01862510904, nella sua qualità di Direttore f.f., come da delibera del Consiglio Direttivo n° 27 del 06 luglio 2019;

e

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (SS) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Impresa \_\_\_\_\_. P.IVA \_\_\_\_\_ con sede legale in Loc. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ (SS).

**PREMESSO**

- che il Parco Nazionale dell'Asinara ha provveduto con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2022 ad indicare gli elementi del contratto e i criteri di selezione per l'affidamento del Servizio di noleggio biciclette in località Fornelli sull'isola Asinara per il periodo 2023 - 2027;

- che a seguito della gara la Impresa \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria del servizio di noleggio;

- che sono stati acquisiti i documenti necessari alla stipula del contratto, il DURC nonché la necessaria certificazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari del necessario certificato del Casellario Giudiziale;

**CIÒ PREMESSO**

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

**Art. 1.**

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2.**

Il Dr. Vittorio Gazale, per conto del Parco intestato, nel cui nome ed interesse dichiara

di operare e di agire, conferisce alla Impresa \_\_\_\_\_,  
il servizio di noleggio biciclette da effettuarsi in località Fornelli;

**Art. 3.**

La durata del presente contratto ha validità dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_ dicembre  
2027.

**Art. 4.**

Il Parco mette a disposizione della \_\_\_\_\_ in comodato d'uso, fino  
al 31.12.2027 la struttura dove ricoverare le biciclette e dove effettuare le necessarie  
manutenzioni presso il Centro visite di Fornelli, dietro corresponsione annuale di €  
\_\_\_\_\_ al netto dell'IVA. L'impresa \_\_\_\_\_ snc  
provvederà alla separazione dell'impianto elettrico delle stanze date in uso dal resto del-  
la struttura e provvederà all'installazione di un proprio misuratore per la corrente elettri-  
ca.

**Art. 5.**

La \_\_\_\_\_, si impegna a svolgere con diligenza il servizio  
di noleggio sull'Asinara fino alla data del 31.12.2027. Si impegna inoltre a svolgere gli  
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restituire al 31.12.2027 le strutture  
date in comodato d'uso gratuito nelle condizioni di manutenzione in cui gli sono state  
affidate.

**Art. 5.**

Sono a carico della Impresa \_\_\_\_\_ tutte le eventuali spese di bollo  
e registro, dei diritti relativi al contratto. Il presente contratto sarà sottoposto a registra-  
zione solo in caso d'uso.

**Art. 6.**

Nel caso in cui il servizio di noleggio subisca interruzioni nella erogazione, per cause  
imputabili alla Ditta affidataria, la \_\_\_\_\_, corri-  
sponderà al Parco come penale € 50,00 giornaliera. Per quanto non previsto nel presen-  
te contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs.  
50/2016.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente  
contratto.

**Art. 7.**

La \_\_\_\_\_ si obbliga ad applicare integralmente tutte le nor-  
me contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie di apparte-

nenza dei propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio suddetto;

**Art. 8.**

E' fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e comunque di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Art. 9.**

La \_\_\_\_\_ per il periodo di attività di noleggio sull'Isola Asinara provvede alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni provocati al patrimonio immobiliare dato in uso dal Parco, tale polizza dovrà essere documentata al momento della firma del contratto.

La \_\_\_\_\_ provvede alla stipula di una idonea assicurazione legata all'attività di noleggio sul Parco Nazionale dell'Asinara per eventuali danni subiti dagli utilizzatori del noleggio biciclette o da quest'ultimi provocati verso terzi, tale documentazione dovrà essere presentata prima della firma del contratto.

**Art. 10.**

Le comunicazioni, notificazioni o comunicazioni dipendenti dal presente contratto devono farsi per l'Ente Parco presso la sede in Via Ponte Romano 81 Porto Torres (SS); per la \_\_\_\_\_ presso la sede legale in \_\_\_\_\_ loc. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (SS).

Le parti dichiarano di eleggere il Foro di Sassari in quanto avente competenza in ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto.

**Art. 11.**

Il presente contratto viene letto dalle parti presenti, le quali - riscontratolo conforme alle loro volontà - lo sottoscrivono dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il Direttore in rappresentanza del Parco

Per la ditta aggiudicataria ..

.....

.....